

## Berger (Provincia di Bolzano): basta con le eccezioni, serve una politica mirata La montagna in cerca di programmazione

ROMA – La montagna torna d'attualità. Il documento sull'Health in merito all'ipotesi di regionalizzazione degli aiuti valuta per le aree di montagna un aumento considerevole, rispetto alle medie attuali, del valore dei titoli che può arrivare al 211% al Nord. Un intervento che dovrebbe sanare l'attuale gap con le aree di pianura e collina. Un'ipotesi ancora in discussione, mentre dalla Provincia di Bolzano parte un'iniziativa per definire una nuova strategia per le aree montane. La finalità è di ottenere che nella nuova programmazione agricola dell'Unione europea ci sia un capitolo specifico per la montagna.

Sabato 30 agosto uno stretto collaboratore del commissario all'Agricoltura Ue, Mariann Fischer

Boel, si è incontrato con il presidente della Provincia, Luis Durnwalder e l'assessore all'Agricoltura Hans Berger.

Berger ha spiegato ad Agrisole che in provincia di Bolzano l'agricoltura funziona anche se con micro-imprese impegnate soprattutto nell'allevamento e collegate con latticini che lavorano prodotti di alta qualità con marchi protetti. Ma preoccupa il futuro e in particolare modo si teme l'effetto di una liberalizzazione delle quote latte. «Noi vogliamo che i produttori montani – spiega l'assessore – possano continuare a produrre. Se si perde questa agricoltura si perde la biodiversità, si chiudono i boschi, è la fine degli alpeggi e quel che si perde non sarà mai più recuperato».

Berger con i colleghi delle regio-

ni che avvertono le stesse esigenze sta mettendo a punto un pacchetto di proposte: «Vogliamo – spiega – che venga definita una politica di programmazione e che gli interventi per la montagna non siano più solo eccezioni. Oggi ci sono interventi generali e poi ogni tanto si trova un'eccezione per quelle aree». Quello che la provincia di Bolzano intende far passare è una strategia mirata e programmatica che faccia leva su un collegamento dell'attività agricola con tutti gli altri settori produttivi.

«È necessario – afferma Berger – che riusciamo ad avere le spalle coperte in questa nostra iniziativa, sia da parte del ministro Zaia che degli altri partner, dai francesi agli austriaci, agli sloveni». Bolzano dunque sta portando avanti un lavo-

ro preparatorio «ma le decisioni vanno prese dal Consiglio Ue e perciò dobbiamo avere il sostegno delle autorità». Il ministro delle Politiche agricole, Luca Zaia, da parte sua ha rilanciato la necessità di interventi mirati a salvaguardare l'attività delle zone più difficili per l'agricoltura.

Zaia si è infatti dichiarato «vicino a quanti, dai pastori agli agricoltori, continuano a portare avanti con passione attività tradizionali tipiche della montagna, tra mille fatiche e grandi difficoltà». E il ministro ha auspicato «interventi a sostegno della pastorizia, cui vanno affiancate anche azioni di promozione del territorio che aiutino a ripopolare e restituire valore alle tante aree di montagna abbandonate».

**Annamaria Capparelli**

Una Pac matrigna		
(Importi in euro a ettaro)		
Area	Importo attuale	Aiuto a forfait*
<b>Nord</b>		
Pianura	343,89	196,93
Collina	183,57	196,93
Montagna	63,32	196,93
<b>Centro</b>		
Pianura	272,20	209,75
Collina	245,34	209,75
Montagna	111,72	209,75
<b>Sud</b>		
Pianura	484,75	351,79
Collina	353,56	351,79
Montagna	217,06	351,79
<b>Isole</b>		
Pianura	164,63	129,54
Collina	118,75	129,54
Montagna	105,25	129,54

\* I nuovi premi con l'ipotesi di regionalizzazione proposta dalla Commissione Ue (Fonte: Circ. Agea Acui.2007.128 del 2/3/07)

Il punto sul pacchetto di misure attualmente in vigore – Il principale intervento resta la legge 97/1994

# Tutte le agevolazioni di alta quota

Sconti sui contributi previdenziali e priorità nelle successioni ereditarie – Spazio alla multifunzionalità

ROMA – In attesa di capire se la proroga al 30 settembre (scattata con il decreto milleproroghe) consentirà alle Regioni di fare quello che la Legge demanda e mettere così mano al sistema delle comunità montane, assunte rielitevo esaminare, in concomitanza con l'operazione di rivisitazione del quadro delle competenze amministrative nelle zone montane, le principali disposizioni normative che il legislatore nazionale ha finalizzato al sostegno dell'esercizio delle attività agricole in tali aree.

La premessa da cui partire è la non necessaria corrispondenza tra l'ambito territoriale di competenza delle Comunità montane e la definizione di terreni montani utilizzata dal legislatore per individuare i destinatari dei benefici e degli incentivi riferiti a chi opera in questi territori.

Quest'ultima puntualizzazione è motivata dal fatto che i criteri dettati dalle leggi regionali e, in via suppletiva, dallo stesso legislatore nazionale per delimitare i territori che possono ricadere nell'ambito di competenza delle Comunità montane (il limite altimetrico indicato dalla Finanziaria 2008 è di 500 metri e, per le regioni alpine, di 600 metri) non sempre sono gli stessi di quelli presi in considerazione per l'individuazione dei territori montani nell'ambito dei quali le imprese agricole possono godere di trattamenti peculiari di carattere anche agevolativo.

Così, ad esempio, a norma dell'articolo 9, comma 2, del Dpr n. 601 del 1973, nei territori montani i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà dirette coltivate, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.

La norma appena citata de-

finisce come territori montani quelli appartenenti a una delle seguenti categorie: 1) situati a una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare; 2) contenuti nell'elenco dei territori montani compilato dall'allora esistente Commissione censuaria centrale; 3) facenti parte di comprensori di bonifica montana.

### Legge 97

Il principale intervento degli ultimi anni a favore delle zone montane resta la legge n. 97 del 1994 (legge quadro sulla montagna) che, allo scopo di salvaguardare e valorizzare dette zone, ha istituito il Fondo nazionale per la montagna, rifinanziato proprio dalla legge finanziaria per il 2008 con 50 milioni di euro per l'anno in corso e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Con le risorse del Fondo, ripartite tra le Regioni con delibera del Cipe, sono finanziati interventi speciali finalizzati, ad esempio, allo sviluppo delle attività economiche presenti nei territori montani e a garantire adeguati servizi per la collettività.

Nell'ambito della legge quadro sulla montagna si segnalano le seguenti misure che, estese successivamente all'intero territorio nazionale, rappresentano alcune delle più importanti conquiste per il settore agricolo:

Preferenza dei coltivatori diretti e degli Iap nelle successioni ereditarie. L'articolo 49 della legge n. 203 del 1982, sui contratti agrari, garantisce l'integrità del fondo agricolo caduto in successione mortis causa attraverso il meccanismo del c.d. «affitto coattivo» delle quote dei coeredi a favore di quelli aventi qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale (ora Iap), per un periodo di quindici anni.

Gli articoli 4 e 5 della legge quadro sulla montagna riconoscono nei Comuni montani ai suddetti eredi coltivatori diretti e Iap, in presenza di determinate condizioni (es. non aver alienato nel triennio

precedente altri fondi rustici), il diritto, alla scadenza del ricordato affitto coattivo, di acquistare coattivamente la proprietà delle quote degli altri coeredi, unitamente alle scorte, alle pertinenze e agli annessi rustici, alla scadenza del rapporto di affitto instauratosi per legge. Il prezzo di acquisto di dette quote è fissato dalla legge nel valore agricolo medio delle colture praticate sui terreni.

Si tratta, in sostanza, di assicurare, anche dopo la morte dell'imprenditore agricolo, l'integrità dell'azienda e la continuità dell'impresa così da salvaguardare inizialmente la continuità nella conduzione del fondo e successivamente il consolidamento della proprietà a favore dell'erede che ha coltivato e continui a coltivare il fondo caduto in successione, prevedendo l'acquisto delle altrui quote ereditarie a un prezzo di evidente vantaggio.

L'ambito di operatività di tali disposizioni era fino al 2001 limitato ai Comuni montani, cioè a quei Comuni ricompresi nel territorio di Comunità montane o individuati secondo i parametri dettati dalla legislazione regionale. Il Dlgs n. 228 del 2001 (di orientamento e modernizzazione del settore agricolo) ha esteso l'ambito applicativo delle suddette norme a tutto il territorio nazionale.

### Compendio unico

La finalità di agevolare la costituzione e il mantenimento di unità aziendali efficienti ritorna nelle intenzioni del legislatore con la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002), il cui articolo 52 ha introdotto l'articolo 5-bis della citata legge n. 97 del 1994.

Quest'ultima disposizione ha introdotto l'istituto del «compendio unico» che, esteso dal Dlgs n. 99 del 2004 a tutto il territorio nazionale con una disciplina ancora più vantaggiosa, era riferito inizialmente unicamente ai territori ricadenti nelle Comunità

montane. L'articolo 5-bis della legge sulla montagna prevede a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli a titolo principale (ora Iap) l'esenzione dalle imposte dovute in occasione di trasferimento a qualsiasi titolo dei terreni agricoli, a condizione che detti soggetti si impegnino a costituire il compendio unico e a coltivarlo o a condurlo per almeno dieci anni. Inoltre, per poter usufruire del trattamento fiscale di favore il beneficiario deve impegnarsi a mantenere l'indivisibilità del compendio unico per quindici anni rispettando i limiti della superficie minima indivisibile per la cui individuazione il legislatore nazionale rinvia a successivi interventi legislativi regionali.

### Le leggi regionali

In realtà, soltanto alcune Regioni hanno provveduto in tal senso. Così, la Regione Umbria (legge regionale 24 marzo 2003, n. 4) ha stabilito che, ai fini di fruizione dei benefici e delle agevolazioni previsti dallo stesso articolo 5-bis, «le aziende agricole devono essere costituite in un compendio unico della superficie minima indivisibile di quattro ettari». Anche la Regione Piemonte è intervenuta sulla materia, stabilendo (legge regionale 22 luglio 2003, n. 19) che: «Al fine di garantire le condizioni idonee all'esercizio delle attività agricole montane, avuto riguardo all'ordinamento produttivo e alla situazione demografica locale, l'estensione della superficie minima indivisibile è determinata nella misura di ettari 5».

Altra Regione che ha legiferato in attuazione dell'articolo 5-bis è stata la Liguria (legge regionale 9 giugno 2003, n. 16) che, tuttavia, si è limitata a disporre che: «La superficie minima indivisibile di cui all'articolo 5-bis della legge n. 97/1994 rappresenta l'estensione di terreno necessaria a garantire il raggiungimento da parte delle aziende agricole di montagna di un livello minimo di validità economica», rinviando a successi-

vi interventi della Giunta regionale per la determinazione dei «livelli minimi di validità economica delle aziende agricole di montagna».

### Multifunzionalità

L'articolo 17 della legge quadro, come modificato dalla legge Finanziaria per il 2001, introduce la possibilità della cosiddetta «pluriattività» da parte dei coltivatori diretti con aziende agricole ubicate nei Comuni montani, che rappresenta il prologo della introduzione nel nostro ordinamento della «multifunzionalità» quale possibilità per gli imprenditori agricoli di fornire beni e servizi ai sensi del nuovo articolo 2135 del codice civile e di rapportarsi in modo preferenziale con le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 15 del Dlgs n. 228 del 2001.

La legge sulla montagna consente ai coltivatori diretti, singoli o associati, di assumere, in deroga alle norme vigenti e conservando la relativa qualifica previdenziale, appalti da enti pubblici o privati per lo svolgimento di lavorazioni mediante l'impiego di manodopera esclusivamente propria o familiare e di macchine e attrezzature di proprietà. Tale possibilità, dopo l'intervento della Finanziaria 2001, è riferita allo svolgimento, effettuato personalmente dai coltivatori diretti o da loro familiari, con attrezzature di proprietà dei medesimi, di una serie di attività relative alla sistemazione e manutenzione del territorio (es. lavori di forestazione, arginatura e sistemazione idraulica) nonché di lavori agricoli e forestali di tipo aziendale (es. aratura, trebbiatura, raccolta ecc.). È previsto un limite di importo annuo fissato dalla legge del 1994 in cinquanta milioni di lire (per le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale è indicato il limite di 300 milioni di lire) per poter assumere tali appalti in deroga.

Per legge tali attività non sono considerate fiscalmente prestazioni di servizi qualora

siano rese scambievolmente fra soci di una stessa associazione non avente scopo di lucro e avente lo scopo di «migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi».

Lo stesso regime agevolato è previsto per il trasporto del latte fresco effettuato dai coltivatori diretti, per sé o per altri soci, alla cooperativa di cui essi siano soci, utilizzando macchine agricole.

L'articolo 17 prevede anche la possibilità per i coltivatori diretti di assumere in appalto da enti pubblici il trasporto locale di persone, utilizzando automezzi di proprietà degli stessi coltivatori.

Oltre che con gli interventi appena ricordati, il legislatore nazionale ha sostenuto l'impegno degli imprenditori agricoli in zone montane attraverso ulteriori forme di incentivo, tra cui a titolo di esempio si segnala la previsione di cui al decreto legge n. 2 del 2006, convertito nella legge n. 81 dello stesso anno, che, oltre a disporre per il triennio 2006-2008 la sospensione degli aumenti di aliquota della contribuzione previdenziale, ha rideterminato per lo stesso triennio le agevolazioni contributive per le zone agricole svantaggiate e le zone montane. In particolare per i territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro.

Da ultimo, si segnala che un importante contributo al non abbandono dei territori montani è offerto dalla programmazione regionale per lo sviluppo rurale, tenuto conto che nell'ambito dei Psr è prevista un'apposita misura (Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane) il cui obiettivo è quello di sostenere l'insediamento e la permanenza delle attività agricole in detti territori a condizione che siano svolte sulla base di criteri di sostenibilità ambientale.

**Gianfranco Calabria  
Giuseppe Murgida**